REGOLAMENTO (CEE) N. 1166/93 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 1993

che fissa, per la campagna 1992/1993, gli importi da versare alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva e alle loro unioni riconosciute

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 [2], in particolare l'articolo 20 quinquies, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, si trattiene una percentuale dell'aiuto alla produzione per contribuire al finanziamento delle attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione, del 31 ottobre 1984, recante modalità d'applicazione del regime d'aiuto alla produzione di olio d'oliva [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1527/92 [4], gli importi unitari da versare alle unioni e alle organizzazioni di produttori sono stabiliti in funzione delle previsioni dell'importo globale da ripartire; che la ritenuta relativa alla campagna 1992/1993 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2047/92 del Consiglio [5]; che le risorse che si renderanno disponibili in ciascuno Stato membro grazie alla citata trattenuta dovranno essere adeguatamente ripartite tra gli aventi diritto; che in Spagna e in Portogallo l'importo della trattenuta è più basso di quello riscosso negli altri Stati membri, dato che l'aiuto alla produzione si situa ad un livello inferiore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992/1993, gli importi previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 3061/84 sono fissati come segue:

— per la Spagna rispettivamente 4,5 ECU e 10 ECU,
— per il Portogallo rispettivamente 0 ECU e 4 ECU,
— per la Grecia rispettivamente 2 ECU e 2 ECU,
— per la Francia rispettivamente 1 ECU e 1,5 ECU,
— per l'Italia rispettivamente 2,7 ECU e 2,7 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1993.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

---

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.
[3] GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52.
[4] GU n. L 160 del 13. 6. 1992, pag. 13.
[5] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 3.